



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2949 di data 24 maggio 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

**Autorizzazione per la realizzazione di un nuovo ristoro, in località Gardeccia, nell'area sciabile del Belvedere in Comune di Canazei.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI      | Presidente f.f.   |
| -Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| -Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste                                 |
| -Alberto CIPRIANI     | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| -Claudio PALLAORO     | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale                |
| -Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| -Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio geologico                               |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani                          |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| -Ermanno BERTUZZI     | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi, Stefano Gatti e Sara Bonazza del Servizio impianti a fune e piste da sci e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 27 aprile 2021, con la quale la società Cighi S.n.c., con sede in Canazei, Streda de Pareda, 43, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo ristoro in sostituzione della p.ed. 1355 e su p.f. 2780 in C.C. Canazei, in località Gardeccia, nell'area sciabile del Belvedere, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Cristian Bernard, datati marzo 2021.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la demolizione della baita posta sulla p.ed. 1355 C.C. Canazei e la contestuale realizzazione sul suo sedime e su p.f. 2780 di un ristoro ubicato in località Gherdeccia nei pressi della stazione di valle della seggiovia C019m "Kristiania – Col dei Rossi". Il nuovo ristoro si sviluppa su tre livelli (interrato, terra e primo piano soppalcato); il piano interrato ospita i depositi, i servizi igienici e i locali tecnici, il piano terra e il primo livello sono destinati alla ristorazione per in totale complessivo di circa novanta posti a sedere. Esternamente viene realizzata una terrazza con struttura e pavimento in larice. L'edificio viene realizzato con struttura in legno opportunamente coibentata. La copertura, a due falde, è realizzata con lamiera in acciaio zincato aggraffato. Riguardo alle reti tecnologiche, il nuovo edificio viene collegato, alla fognatura pubblica, mentre l'alimentazione idrica è fornita dall'acquedotto comunale; la rete delle acque bianche è prevista a dispersione con la posa di alcuni pozzetti posti sulla proprietà della committenza.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e per determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Cighi S.n.c., con sede in Canazei, Streda de Pareda, 43, alla realizzazione di un nuovo ristoro in località Gardeccia, nell'area sciabile del Belvedere, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della società richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - al fine di un miglior inserimento paesaggistico non dovranno essere eseguiti i cantoni e i marcapiani lignei, così come individuati ai punti n. 4 e n.19 della "descrizione dei materiali esterni" rappresentati sulla tavola progettuale n. 3;
  - in fase esecutiva dovranno essere effettuate delle prove in situ al fine di definire il valore di permeabilità dei terreni presenti; nel caso in cui il valore misurato si discostasse da quello indicato in relazione dal geologo si dovrà provvedere ad un nuovo dimensionamento delle strutture disperdenti;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste per il controllo di competenza;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr